



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SENATO ACCADEMICO

Seduta dell'11 ottobre 2017

Omissis

N.05 - Determinazioni del Senato Accademico nel merito dell'applicazione dell'art. 26 del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.82/2017 ed entrato in vigore l'11 gennaio 2017, al comma 4 dell'art.34 testualmente recita che, *"all'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso"* per cui è particolarmente importante che codesto Consesso, al fine di fornire indicazioni chiare all'utenza, dia una esatta interpretazione dell'art. 26 "Immatricolazioni, iscrizioni e carriera studenti" in quanto presenta molteplici diversità rispetto all'analogo art. 25 del precedente Regolamento ed ai deliberati del Senato Accademico, dei quali le Segreterie hanno curato la piena osservanza:

- 1) Relativamente ai decaduti il comma 6 del citato art. 26, testualmente recita che *"la decadenza, ai sensi della normativa vigente (art. 149 del R.D. 1592/33) comporta l'obbligo di ripetere le prove di esame e, pertanto, lo studente decaduto non potrà chiedere al momento di una nuova immatricolazione ad un Corso di Studio il riconoscimento di esami già sostenuti nella carriera precedente per la quale è stato dichiarato decaduto"*. Tale principio è indicato nella Legislazione Universitaria, tuttavia, la volontà politica in questi anni è stata ben diversa per cui sull'argomento sono state esitate dal S.A. due delibere la n. 25 del 18 novembre 2014 e la n. 27 del 29 giugno 2015 con le quali è stato consentito, mediante apposita procedura di verifica da parte del Consiglio di Corso di Studi dell'obsolescenza dei contenuti e di eventuale convalida degli insegnamenti, l'ammissione ad un corso di laurea attivo mediante un decreto rettorale.
- 2) La Legislazione Universitaria equipara i rinunciatari ai decaduti e poiché l'art. 26 del nuovo Regolamento non fa cenno alcuno ai rinunciatari si propone, in caso di accoglimento delle istanze dei decaduti, che il principio di valutazione della pregressa carriera da parte dei Consigli di Corso di Studi venga esteso anche ai rinunciatari e, pertanto, che lo studente, in qualsiasi momento della propria carriera formativa, abbia la facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi e di immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro corso di studi chiedendo il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti.
- 3) Si propone, inoltre al Senato Accademico di definire, in assenza di indicazioni presenti nel vigente Regolamento che la durata massima complessiva prevista per la decadenza non venga modificata nel caso di interruzioni della carriera a seguito di mancata iscrizione, che vengono, pertanto, comprese nella stessa.

Ciò significa chiaramente che ogni interruzione degli studi va conteggiata nella decadenza, ivi compresi gli anni di ricognizione e di sospensione.

Pertanto, si propone che il Senato Accademico esprima parere favorevole in merito a:

- Valutazione da parte dei CCS delle carriere dei decaduti e dei rinunciatari ai fini dell'eventuale convalida di insegnamenti della pregressa carriera in base alla non obsolescenza dei contenuti;
- Inserimento della ricognizione e della sospensione della carriera nel conteggio degli anni previsti dalla legislazione universitaria ai fini della dichiarazione della decadenza dello status di studente.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Di Grigoli

Il Direttore Generale
f.to Dott. Antonio Romeo

Il prof. Aldo Schiavello, Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione, illustra la proposta del responsabile del procedimento e comunica che la commissione ha espresso in merito parere favorevole proponendo però relativamente alla parte: *“Inserimento della ricognizione e della sospensione della carriera nel conteggio degli anni previsti dalla legislazione universitaria ai fini della dichiarazione della decadenza dello status di studente”* la sostituzione della dicitura **“inserimento della ricognizione e della sospensione”** con **“inserimento dei periodi di interruzione e sospensione”**.

Lo studente Antonio Di Naro con riferimento al nuovo Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto n. 82 del 5 Gennaio 2017 rileva alcune carenze, nello specifico relativamente ai commi 1 e 6.

Chiede, pertanto, che il Regolamento vigente possa essere integrato con indicazioni specifiche riguardanti:

- la figura dello studente partime
- la rinuncia con convalida
- l'esatta delimitazione del confine di applicazione e relative differenze tra
 - passaggio;
 - rinuncia;
 - decadenza;
 - rinuncia con convalida.

Il Prorettore vicario rileva che, in questa fase, non è possibile effettuare modifiche al Regolamento didattico di Ateneo e, pertanto, invita i presenti ad esprimersi in ordine alla proposta di cui all'ordine del giorno.

Il Senato Accademico

Vista la proposta del Responsabile del Procedimento

Sentito quanto rappresentato dal Coordinatore della Commissione Attività didattiche e assicurazione della qualità della formazione;

Vista la richiesta avanzata dal rappresentante dello studenti;

Nelle more delle eventuali modifiche da apportare al Regolamento didattico di Ateneo;

Udito il Prorettore vicario;

all'unanimità condivide e interpreta le seguenti applicazioni dell'art. 26 del nuovo Regolamento Didattico di Ateneo:

- i CCS valutano le carriere dei decaduti e dei rinunciatari ai fini dell'eventuale convalida di insegnamenti della pregressa carriera in base alla non obsolescenza dei contenuti;
- nel conteggio degli anni previsti dalla legislazione universitaria ai fini della dichiarazione della decadenza dello status di studente, sono inseriti i periodi di interruzione e di sospensione della carriera.

Letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE GENERALE
Segretario
Dott. Antonio ROMEO

IL PRORETTORE VICARIO
Presidente
Prof. Fabio MAZZOLA